

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI CHIAVARI

## Art. 1 - Finalità

1. Con il presente Regolamento vengono determinati i criteri e le modalità di concessione del patrocinio da parte del Comune di Chiavari.

## Art. 2 – Definizione di patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, meglio elencate nel successivo art. 5, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi e ritenute meritevoli per le loro finalità.
2. Pertanto, è ammesso il *patrocinio* nel caso in cui vi sia coerenza dell'iniziativa per la quale viene richiesto con le finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale e con gli obiettivi programmatici indicati all'art. 6 del vigente Statuto comunale, nonché con i programmi ed i progetti dell'Amministrazione stessa.
3. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, lo stemma del Comune unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Chiavari". L'utilizzo dello stemma comunale è normato dal "*Regolamento per a disciplina dell'uso dello stemma e del gonfalone*" (approvato con deliberazione del C.C. n. 62/2009).
4. Il patrocinio è concesso in riferimento alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini né può essere accordato in via permanente; per le iniziative che si ripetono periodicamente la richiesta dovrà essere formulata volta per volta.
5. La concessione del patrocinio non implica alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale e rappresenta una manifestazione di sostegno autonoma rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e/o vantaggi economici diretti ed indiretti, la fornitura di servizi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative. Tali forme di intervento si configurano come "attribuzione di vantaggi di qualsiasi natura" e sono separatamente disposte di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, indipendentemente dalla concessione del patrocinio (cfr. art. 5, c. 3).
6. L'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

### **Art. 3 – Organo competente alla concessione del patrocinio**

1. Il patrocinio del Comune è concesso con deliberazione della Giunta Comunale o, in casi di eccezionalità ed urgenza, direttamente dal sindaco, su proposta dell'Assessore competente per ambito di attività, per le iniziative, le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 5.
2. L'Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta, dichiarerà la decadenza dal patrocinio senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta, qualora:
  - a) le modalità di svolgimento dell'evento o di comunicazione dello stesso risultino di fatto difformi da quelle indicate nella richiesta di patrocinio e assentite dal Comune, in base ai criteri dettati con il presente Regolamento;
  - b) le modalità di svolgimento dell'evento o di comunicazione dello stesso siano sconvenienti o possano arrecare un danno d'immagine per l'Amministrazione;
  - c) il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa senza aver dato tempestiva comunicazione all'Ente.

### **Art. 4 - Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare del patrocinio comunale soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di Chiavari, oppure che abbiano sede nel Comune, o che comunque svolgano in tutto o in parte l'iniziativa patrocinata sul territorio comunale.

### **Art. 5 – Requisiti oggettivi ed esclusioni**

1. Il patrocinio è concesso di norma ad iniziative senza fini di lucro, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale, rilevanti per la comunità locale e/o per la promozione e valorizzazione dell'immagine della Città.
2. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate al di fuori dei confini comunali, purché tali da valorizzare anche il territorio e la comunità chiavarese.
3. Il patrocinio del Comune di Chiavari potrà essere concesso anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi, qualora l'iniziativa proposta risulti di particolare rilevanza per la comunità locale, o finalizzato alla promozione dell'immagine turistica e/o culturale della città di Chiavari. In tal caso la concessione del patrocinio non potrà in alcun modo comportare benefici e/o vantaggi economici di qualsivoglia natura, diretti o indiretti, né potrà prevedere l'esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi che

i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale.

4. Non potranno essere ammesse ai fini della valutazione per la concessione di patrocinio le istanze relative a iniziative e manifestazioni:
  - a) promosse da partiti, movimenti politici e/o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino specifiche categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
  - b) non coerenti con le finalità istituzionali del Comune di Chiavari;
  - c) già concluse o avviate al momento della presentazione dell'istanza.

#### **Art. 6 - Modalità e tempi di presentazione delle domande**

1. La richiesta per la concessione di un patrocinio deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, attraverso apposita istanza telematica, pubblicata sul Sito Istituzionale del Comune di Chiavari. In casi eccezionali, debitamente motivati e a discrezione della Giunta Comunale, i termini potranno essere ridotti a quindici giorni.
2. La richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato.
3. La valutazione della richiesta verrà effettuata solo in presenza della documentazione completa.
4. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (in particolare, incompletezza ed irregolarità), possono essere sanate sulla base di quanto previsto dall'art. 6, c. 1, lett. b), della L. n. 241/1990.

Qualora l'interessato non integri la domanda nei termini richiesti dall'Ufficio Competente, la stessa verrà dichiarata inammissibile dal responsabile del procedimento ed archiviata.
5. Il procedimento deve concludersi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi eccezionali di riduzione dei termini per la presentazione dell'istanza (di cui al c. 1), i suddetti termini sono ridotti a 10 giorni. Qualora fosse necessario provvedere al soccorso istruttorio di cui al precedente c. 4, il termine di conclusione del procedimento è pari a 30 giorni (ridotti a 15 in caso di riduzione dei termini di cui al c. 1).
6. La concessione del patrocinio non implica l'assunzione di costi a carico del bilancio comunale e non crea il presupposto per la concessione di contributi. Qualora tuttavia la richiesta di patrocinio venisse avanzata da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro,

la Giunta potrà valutare, di volta in volta, se apportare il proprio contributo organizzativo e/o economico, a fronte di specifica istanza.

7. Il patrocinio, in ragione della sua stessa natura, non costituisce in alcun modo e sotto nessuna forma uno strumento per sponsorizzare attività e iniziative.

#### **Art. 7 - Sanzioni**

1. Qualora il patrocinio del Comune di Chiavari venga utilizzato impropriamente, in assenza di provvedimento di concessione, oppure in violazione alle disposizioni di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine con richiesta di risarcimenti dei danni eventualmente subiti.

#### **Art. 8 – Abrogazioni**

1. Il presente regolamento sostituisce ogni disposizione precedentemente assunta con riferimento alla concessione del patrocinio e di eventuali vantaggi economici diretti o indiretti allo stesso collegati.